

## **LA LEGGE DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO DEL 1923**

Cento anni fa veniva approvato il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, avente forza di legge, contenente le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, a cui farà seguito, l'anno successivo, un regolamento di attuazione con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Insieme, le disposizioni di legge compongono l'importante riforma della Pubblica amministrazione intervenuta nel 1923 e passata alla storia con il nome del ministro delle finanze Alberto De'Stefani, un giovane professore veneto educato alla scuola liberista di Ca' Foscari, nel primo governo di Benito Mussolini.

Con il ministro De'Stefani abbiamo anche Vitantonio De Bellis, il Ragioniere generale dello Stato, già in carica dal 1919, protagonista e artefice schivo della riforma insieme ai vertici dell'Amministrazione finanziaria dell'epoca.

De Bellis, un Ragioniere generale dello Stato, di straordinaria caratura morale e integerrimo difensore dell'erario, sarà nel 2011, in occasione delle celebrazioni dei 150 dell'unità d'Italia, annoverato tra i migliori 150 servitori dello Stato dal 1861.

La riforma mira all'ammodernamento delle procedure di spesa e a disciplinare gli aspetti più rilevanti riguardanti la gestione delle risorse finanziarie pubbliche e la tutela dell'erario.

In particolare, viene disciplinata l'attività contrattuale con cui si individuano i prestatori di lavori, servizi e forniture per conto delle pubbliche amministrazioni. All'asta pubblica si affianca la licitazione privata, l'appalto-concorso e in via eccezionale la trattativa privata.

Viene disciplinata la materia del bilancio integrando lo Statuto Albertino, rimanendo normativa di riferimento sino alle nuove disposizioni varate nell'epoca repubblicana.

Un aspetto rilevante della riforma riguarda i controlli, che ricevono una rivisitazione in ottica di sistema attraverso il rafforzamento dei controlli interni svolti dagli uffici di ragioneria, con il passaggio delle ragionerie centrali presso i ministeri alle dirette dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, a livello centrale; e più tardi anche delle ragionerie periferiche presso le intendenze di finanza, con la previsione di integrazione con il controllo esterno della Corte dei conti attraverso l'istituto dell'ordine scritto.

E' ormai un dato acclarato che la riforma De' Stefani del 1923 costituisce anche il momento fondativo della moderna Ragioneria Generale dello Stato in quanto reca l'impostazione organizzativa e funzionale di sistema, secondo una visione olistica dell'Istituto, che rimedia a una serie di disfunzioni che hanno accompagnato per oltre mezzo secolo la storia e le vicissitudini della Ragioneria dal 1869, anno della sua istituzione.

Altro momento qualificante, in materia di controlli, è il superamento dei controlli formali e la previsione dei controlli di proficuità che, in modo antesignano, anticipano le norme che introdurranno i principi dell'economicità e dell'efficienza nella PA nel nostro ordinamento solo verso gli anni Novanta. La riforma del 1923 viene a delineare, con maggiore precisione, le disposizioni riguardanti l'accertamento delle responsabilità dei pubblici funzionari con la previsione di speciali sanzioni per i funzionari addetti agli impegni e ai pagamenti.

All'indomani dell'attuazione della riforma De Stefani, il dato complessivo più significativo è stato il contrasto al fenomeno delle eccedenze degli impegni che determinavano debiti fuori bilancio e sistematici disavanzi finanziari, che avevano caratterizzato tutta l'epoca monarchico-liberale, se si esclude l'azione di risanamento finanziario della Destra storica e in particolare del ministro delle finanze Quintino Sella. Infatti, De' Stefani e De Bellis conseguiranno per sei esercizi finanziari continuativi, dal 1924 in poi, il pareggio di bilancio, obiettivo politico fondamentale dei governi coincidenti con la visione prevalente della finanza neutrale dell'epoca storica.

La riforma del 1923 ha alimentato un nutrito dibattito con diverse chiavi di lettura, tuttavia rimane imprescindibile la valutazione che si è trattato di un buon complesso normativo, espresso in un testo organico e razionale molto ben fatto, che, oltre a dare una risposta alle criticità del funzionamento della PA dell'epoca, ha dimostrato, attraverso uno sforzo di straordinaria lungimiranza dei protagonisti della riforma, di possedere la validità sostanziale come normativa di riferimento basilare per l'apparato pubblico che le ha permesso la longevità secolare che oggi onoriamo.